

REGOLAMENTO COMUNALE PER EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO PERSONALE E FAMILIARE.

INDICE:

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

Articolo 2: Destinatari degli interventi

Articolo 3: Definizione di nucleo familiare

Articolo 4: Determinazione dello stato di bisogno e limite di reddito del nucleo familiare

Articolo 5: Indicatori per la determinazione delle priorità d'intervento

Articolo 6: Forme d'intervento

comma 6.1: Assistenza economica mediante la riduzione/esonero dei pagamenti dei servizi

comma.6.2: Assistenza economica straordinaria

comma 6.3: Intervento economico sotto forma di Buono Farmaci

comma 6.4: Assistenza Economica sotto forma di Buoni Alimentari e Buoni spesa

comma 6.5: Assistenza economica per spese sanitarie e/o a titolo di rimborso spese di viaggio

comma 6.6: Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori

comma 6.7: Assistenza economica per copertura spese inerenti inserimenti in struttura.

comma 6.8: Assistenza economica ordinaria continuativa

Articolo. 7: Presentazione istanza e Istruttoria

Articolo 8: Verifica dell'intervento

Articolo 9: Modifica, sospensione, revoca dell'intervento

Articolo 10: Azione di rivalsa

Articolo 11: Modalità di pagamento

Articolo 12: Disposizioni finali

Articolo 13: Entrata in vigore

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

Gli interventi di cui al presente Regolamento, sono finalizzati al sostegno dei nuclei familiari e delle persone sole, che si trovino nelle seguenti condizioni:

- Privi di reddito, in una situazione economica **di estremo disagio**;
- In possesso di un reddito, tale da non consentire il soddisfacimento dei bisogni essenziali;
- In possesso di un reddito ma che abbiano sostenuto delle spese urgenti e/o improvvise, che incidano in maniera considerevole sul reddito stesso;

Gli interventi di sostegno al reddito familiare e personale, sono finalizzati a rimuovere le cause del disagio socio/economico e garantire, il soddisfacimento dei bisogni primari e a provvedere ad un adeguato reinserimento sociale (familiare o personale).

Articolo 2: Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari e le persone sole che, trovandosi in una delle situazioni, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, risiedono nel Comune di Perdaxius e che siano cittadini Italiani o cittadini stranieri in regola con le normative in vigore in materia.

Articolo 3: Definizione di nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende la famiglia anagraficamente costituita, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Nella valutazione dello stato di bisogno, saranno valutati i casi in cui, uno o più familiari pur ricompresi nello stato di famiglia, siano domiciliati altrove e di fatto non contribuiscano al bilancio familiare.

Articolo 4: Determinazione dello stato di bisogno e limite di reddito del nucleo familiare

A determinare lo stato di bisogno, e quindi di disagio economico tale da giustificare un intervento del Comune, concorrono:

- il carico familiare:
- situazione sociale: considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali:
 - assenza di valida rete familiare e/o sociale di sostegno;
 - presenza di figli minori o di figli maggiori ma senza un'occupazione;
 - presenza nel nucleo familiare di persone invalide con percentuali pari o sup. al 75%;
 - presenza nel nucleo familiare di persona portatore di handicap riconosciuto ai sensi della L.104/1992, con connotazione di gravità (art. 3 comma 3);
 - presenza nel nucleo familiare di persone affette da malattie gravi acute temporanee o croniche;
 - Presenza nel nucleo familiare di persone con problemi di alcooldipendenza e tossicodipendenza (seguiti da servizio SERD della Asl di competenza);
 - Stato di disoccupazione di uno o più componenti facenti parte del nucleo familiare;

Il limite massimo di reddito, per l'accesso agli interventi di natura economica, di cui al presente Regolamento è fissato annualmente in misura pari alla pensione minima annuale erogata dall'Inps.

L'importo dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) riferito all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile, deve essere minore o uguale al reddito minimo mensile INPS moltiplicato per n. 12 mensilità.

Si specifica che il Servizio Comunale competente, in fase di istruttoria delle istanze di contributo è tenuto all'applicazione dell'importo di pensione minima fissato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale adeguato annualmente.

Alla formazione dell'importo Isee concorrono anche i redditi esenti IRPEF (i quali non vengono inclusi nel computo della dichiarazione dei redditi) di seguito specificati:

- Le pensioni, gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili (esclusi gli assegni le indennità di accompagnamento);
- Pensioni sociali;
- Pensioni di guerra;
- Sussidi a favore degli hanseniani;
- Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
- La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici, prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- Le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- Le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari semprechè, la menomazione che ha dato luogo alla pensione, sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva, o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio;
- L'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- L'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per madri non lavoratrici;
- Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi, e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi, divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle Università, dagli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli Enti Pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI;
- Le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- Le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;

- Le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates", istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- Le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

Ai fini della verifica delle condizioni economiche di accesso alle prestazioni di natura economica si applicherà la seguente formula:

Isee ricalcolato (Valore Isee + Redditi esenti Irpef) / valore della scala di equivalenza
Il risultato deve essere < (minore) oppure = (uguale) all'importo pensione minima Inps
moltiplicato per 12 mensilità.

Si specifica che potranno accedere alle misure di sostegno i richiedenti il cui ISEE (comprensivo dei redditi esenti IRPEF), superi la soglia annuale di reddito del valore massimo di € 1.000,00 sul limite fissato, esclusivamente nei casi in cui si verifichino tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda, significative variazioni nella composizione del nucleo anagrafico d'appartenenza o nella situazione reddituale o patrimoniale, dalla quale si evinca una situazione di disagio socio-economico.

Tali mutamenti, nel caso abbiano comportato una condizione di fragilità e disagio economico, potranno essere valutate, se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione e previa verifica da parte del Servizio Sociale Comunale;

Articolo 5: Indicatori per la determinazione delle priorità d'intervento

Ai fini istruttori, al fine della verifica del reale bisogno di intervento, si utilizzeranno gli ulteriori seguenti parametri di natura oggettiva:

- la sottoscrizione per l'anno in cui si richiede l'intervento comunale, di abbonamenti TV a pagamento (Pay per view);
- il pagamento, per l'anno in cui si richiede l'intervento comunale, delle tasse dovute per l'esercizio dell'attività venatoria;
- la presenza di più di un autoveicolo, intestato ad uno dei componenti il nucleo familiare, con la specifica della:
 - cilindrata sup. a 1200 cc, immatricolato da meno di tre anni, per il numero delle automobili in possesso;
 - cilindrata inf. a 1199 cc, immatricolato da meno di tre anni, per il numero delle automobili in possesso.
- essere affetti da tabagismo;
- essere affetti da alcool dipendenza;
- essere affetti da ludopatia.

Qualora, vi fosse limitatezza delle risorse economiche in Bilancio, in misura tale da non riuscire a soddisfare pienamente il fabbisogno derivante dalle richieste di intervento, la presenza di uno o più indicatori comporterà una penalizzazione nell'ordine di priorità di

intervento.

Articolo 6: Forme d'intervento

Gli interventi d'assistenza economica possono articolarsi in:

- Assistenza economica mediante riduzione/esonero pagamenti dei servizi comunali e non ad esempio, a titolo esemplificativo: servizio di mensa scolastica, servizio scuolabus, colonia marina, attività sportive ecc.. e mediante la fruizione di beni di proprietà del Comune adibiti ad alloggi, se disponibili;
- Assistenza economica straordinaria d'urgenza, per fronteggiare situazioni che richiedono una soluzione immediata;
- Assistenza economica sotto forma di Buono farmaci;
- Assistenza Economica sotto forma di Buoni Alimentari, buoni spesa o buoni pasto;
- Assistenza economica per spese sanitarie;
- Assistenza economica a titolo di rimborso spese di viaggio per patologie non ricomprese tra le specifiche Leggi di Settore di cui alla L.R. 8/1999;
- Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori;
- Assistenza economica per inserimento in struttura;
- Assistenza economica ordinaria continuativa nel medio periodo;

Comma 6.1: Assistenza economica mediante la riduzione/esonero al pagamento dei servizi.

L'intervento in questione intende favorire e incentivare la partecipazione di quelle categorie d'utenza che, trovandosi in particolari situazioni di disagio economico/sociale, incontrano serie difficoltà a far fronte alle spese relative alla quota di contribuzione al costo dei servizi pubblici a domanda individuale quali la mensa scolastica, scuolabus, colonia marina diurna e attività sportive: servizi/attività ritenuti importanti per un adeguato percorso di crescita e inserimento sociale dei minori.

I beneficiari, a seconda della particolarità della situazione (situazione reddituale, numero dei minori che usufruiscono del servizio ecc.), potranno beneficiare di un esonero totale o parziale (riduzione del 20% in caso di presenza di due minori), del costo del servizio.

Nella casistica rientrano anche persone sole o nuclei familiari, che attraversano delle situazioni improvvise di grave disagio economico e sociale e soprattutto abitativo, che non hanno le risorse proprie per farvi fronte; in questi di casi, a seguito di attenta valutazione da parte dei Servizi Sociali, si può consentire agli aventi diritto la fruizione gratuita di idonei alloggi di proprietà del Comune (se presenti e disponibili). Salvo casi eccezionali, si tratta di soluzioni temporanee (max 6 mesi).

Comma 6.2: Assistenza economica straordinaria

L'Assistenza economica straordinaria è un intervento rivolto a nuclei familiari o a persone sole, che si trovino a dover fronteggiare un'eccezionale situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito per i quali è necessaria una soluzione immediata. Nella fattispecie nella casistica rientrano:

1. la perdita improvvisa del lavoro di uno dei componenti il nucleo familiare;
2. il sopraggiungere di episodi di decadimento/peggioramento dello stato di salute che pregiudicano lo svolgimento di attività lavorative di uno dei componenti il nucleo familiare (in caso di persone che svolgono attività lavorativa occasionale);
3. il verificarsi di spese improvvise necessarie e urgenti che dovranno essere debitamente documentate. Nell'analisi delle richieste di intervento, i servizi

comunali dovranno verificare che il sopraggiunto bisogno economico non sia riconducibile a colpa e negligenza del richiedente;

4. La modifica dei redditi familiari, sopravvenuta in caso di separazione/divorzio dei coniugi anche in presenza di figli minori;
5. Gravi patologie che comportino spese non coperte dal S.S.N.;
6. Eventi straordinari che incidano sostanzialmente sulle condizioni di vita del nucleo familiare (incendi, crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, alluvione, perdita del capofamiglia, perdita di attrezzature di lavoro, sfratto ecc..);
7. Ogni altro evento non specificatamente previsto, assimilabile ai precedenti.

L'erogazione del sussidio avviene in un'unica soluzione fino a max € 400,00. Se supera tale importo ci saranno due o più soluzioni previa verifica da parte del Servizio Sociale in merito al permanere dello stato di bisogno.

Tali interventi, tranne che per motivate e straordinarie situazioni, non sono ripetibili nell'arco dell'anno e non possono superare il limite max di € 1.000,00.

Comma 6.3: Intervento economico sotto forma di Buono Farmaci

Il Sostegno economico sotto forma di Buono Farmaci, è finalizzato alla copertura dei costi per terapie farmacologiche di durata variabile a seconda del caso, regolarmente prescritte, non inclusa nella categorie dei farmaci mutuabili.

Il beneficiario sarà tenuto ad utilizzare il Buono in questione presso la Farmacia convenzionata con il Comune di Perdaxius.

Il tetto massimo erogabile per i contributi economici sotto forma di Buono Farmaci è stabilito in max € 200,00 al mese per la durata del trattamento, e a condizione che permanga lo stato di disagio economico.

Comma 6.4: Assistenza Economica sotto forma di Buoni Alimentari, Buoni spesa e Buoni pasto.

I Buoni Alimentari o buoni spesa, sono erogati a nuclei familiari o persone sole che, trovandosi in una situazione di disagio economico, non possono soddisfare autonomamente nel breve periodo i bisogni primari dell'alimentazione, cura e igiene personale e dell'ambiente domestico e non possono accedere agli altri aiuti pubblici (misure di supporto al reddito nazionali, regionali, comunali).

I suddetti buoni, il cui importo può variare a seconda della specifica condizione di disagio economico, potranno essere utilizzati dal beneficiario presso un esercizio commerciale individuato dal Comune, e consentono l'acquisto esclusivamente di generi di prima necessità determinati dall'Amministrazione.

In casi eccezionali potranno essere concessi dei Buoni Pasto, qualora il beneficiario per determinate condizioni non possa provvedere da se alla preparazione degli alimenti. Il Buono Alimentare può avere l'importo max di € 150,00.

Comma 6.5: Assistenza economica per spese sanitarie e/o a titolo di rimborso spese di viaggio per patologie.

E' un intervento rivolto ai nuclei familiari o persone singole:

- Per i costi di prestazioni sanitarie a pagamento di tipo diagnostico, terapeutico o riabilitativo, (effettuate su richiesta di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale);

- Spese di viaggio per sottoporsi a controlli e/o trattamenti, effettuati su richiesta di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, non ricomprese tra le Leggi di Settore regionali di cui alla L.R. 8/1999 per cui è già previsto il rimborso.
In entrambi i casi sopra menzionati le prestazioni devono essere fruite presso struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N.. Le spese, documentate, devono essere tali da incidere considerevolmente sul reddito familiare.
Il rimborso delle spese sanitarie può ricoprire al massimo l'80% di quelle sostenute e documentate.
Per il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate verranno utilizzati i criteri di cui alla L.R. 27/83. Nello specifico: I rimborsi delle spese di viaggio sono concessi a coloro che avendo presentato regolare istanza ed essendo in possesso dei requisiti generali, per accedere alle prestazioni di natura economica oggetto del presente Regolamento, non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi.
I rimborsi per le spese di viaggio sono determinati nella misura del 100% del costo del biglietto su mezzi pubblici, ovvero nella misura di € 0,15 a chilometro per l'uso di automezzo privato.

Comma 6.6: Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori, un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata.

Nel caso in cui, tra il minore affidato e la famiglia affidataria, non esistano vincoli di parentela ovvero, qualora gli affidatari non siano ascendenti diretti del minore affidato, l'assistenza economica per il mantenimento della persona affidata è prestata dal Comune in misura max di € 400,00. Tale quota può essere incrementata di un ulteriore 40% in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale ed a condizioni di non autosufficienza. Nel caso che il soggetto affidatario sia un ascendente diretto, quindi obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, l'assistenza economica può essere comunque erogata, qualora il reddito familiare del soggetto affidatario, non superi l'importo stabilito dalle tabelle del minimo vitale (in base alle tabelle R.A.S.) in vigore al momento della presentazione della domanda. Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare, il contributo economico può essere corrisposto in misura ridotta rispetto a quella prevista nei punti precedenti e fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.

Comma 6.7: Assistenza economica per copertura spese inerenti inserimenti in struttura.

Si tratta di interventi di natura economica erogati in favore di:

- Adulti/anziani che in gravi condizioni sociali e/o di salute, devono essere inseriti temporaneamente in idonea struttura sanitaria, e non dispongono delle risorse economiche necessarie alla copertura delle spese;
- Adulti/anziani non autosufficienti, che si ritrovano improvvisamente da sole e non hanno una rete familiare di supporto che possa provvedere al loro accudimento; anche in questo caso il requisito di base è la mancanza di risorse economiche proprie o dei familiari di cui all'art. 433 del C.C., necessarie alla copertura delle spese;

Comma 6.8: Assistenza economica ordinaria continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei

familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni di prima necessità, quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene personale e dell'ambiente domestico, ed alla vita di relazione. A seguito di verifica che gli stessi non possiedano i requisiti per l'accesso ad altri interventi con fondi nazionali o regionali.

L'erogazione del sussidio decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda e, salvo casi particolari valutati dall'Ufficio Sociale, non potrà superare i sei mesi nell'arco dell'anno solare, inoltre potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno, sono cessate. In ogni caso, il Servizio Sociale procede a verifiche periodiche sulle condizioni e sui risultati raggiunti.

Il contributo predetto è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia familiari tenuti agli alimenti (art. 433 e seguenti C.C.) o laddove vi siano, questi siano a loro volta in condizioni economiche, tali da essere impossibilitati a provvedere agli alimenti.

Per i beneficiari dell'intervento viene predisposto dal Comune un progetto personalizzato di aiuto, elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari, che può prevedere l'assunzione di impegni personali volti ad una maggiore responsabilizzazione, quali:

- permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo di componenti il nucleo familiare;
- educazione alla cura della persona, all'assistenza sanitaria;
- miglioramento dell'integrazione socio-relazionale, anche attraverso l'inserimento in attività di aggregazione sociale e di volontariato.

Il contributo verrà calcolato in base al componimento del nucleo familiare e sarà di max € 120,00 a persona.

Articolo 7: Presentazione istanza e Istruttoria

Le richieste d'intervento economico devono essere redatte su apposita modulistica disponibile c/o l'Ufficio Servizi Sociali del Comune. Le istanze, corredate dalla documentazione indicata nel modulo, vengono istruite dal Servizio Sociale Comunale, che provvederà alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione all'intervento richiesto, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, saranno eseguite opportune verifiche e controlli, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità competenti, e nel caso venissero rilevate delle discrepanze tra tenore di vita effettivo e lo stato di indigenza dichiarato, può essere disposta la revoca al beneficio richiesto. Per le suddette finalità di accertamento e verifica, potranno essere stipulati protocolli d'intesa e convenzioni con la Prefettura, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza.

I Servizi Sociali in caso di accertamento dei requisiti d'accesso, determina la misura dell'intervento più opportuna e specificazione dell'entità del contributo assegnato.

Gli interventi di natura economica erogati dal Comune non possono essere riconosciuti contemporaneamente agli aiuti economici erogati dallo Stato. I casi eccezionali e di emergenza verranno esaminati e valutati dal Servizio Sociale. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario, non possono ricevere eventuali sussidi ordinari contemporaneamente.

Il contributo economico o le altre prestazioni concesse, vengono stabilite con Atto del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, il quale concede contributi economici, mediante autonoma istruttoria della pratica.

Le schede di sintesi, insieme agli atti e documenti raccolti nel corso dell'istruttoria, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di privacy, restano nel fascicolo relativo all'interessato che viene depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali.

Articolo 8: Verifica dell'intervento

Il Servizio Sociale Comunale effettuerà delle verifiche periodiche del progetto d'intervento al fine di valutarne l'andamento

Articolo 9: Modifica, sospensione, revoca dell'intervento

I Servizi Sociali, con provvedimento del Responsabile del Servizio, possono decidere di modificare, sospendere o revocare il beneficio concesso, qualora:

- Siano intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali da determinare il superamento della condizione di disagio economico;
- L'accertata mancata corrispondenza tra le dichiarazioni rese dal richiedente e la situazione economica di fatto del nucleo familiare d'appartenenza;
- La mancata sottoscrizione di progetto individualizzato e della famiglia d'appartenenza, con cui il richiedente si impegna al raggiungimento di determinati obiettivi della sfera delle autonomie, della formazione, della cura e ricerca di occupazione lavorativa, condizione 'sine qua non' l'erogazione dei contributi viene sospesa;
- La mancata collaborazione del richiedente e familiari aggregati al nucleo familiare di perseguire i compiti/obiettivi indicati e concordati nel di progetto individualizzato o familiare.

Articolo 10: Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano indebitamente fruito di contributi economici, sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del codice penale. Nell'esercizio della rivalsa deve essere presa in considerazione la presenza di ulteriore patrimonio mobiliare e immobiliare aggredibile. L'interessato, inoltre, perderà il diritto ad eventuali successive prestazioni di assistenza economica. L'Amministrazione Comunale può procedere all'esercizio della rivalsa nei confronti dei soggetti di cui all'art. 433 del C.C.

Articolo 11: Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme concesse all'utente, dopo l'adozione dei relativi provvedimenti, avverrà a mezzo di emissione di mandato di pagamento in favore del soggetto richiedente, dell'Ufficio di Ragioneria, esigibile presso la tesoreria Comunale.

Articolo 12: Disposizioni finali

L'attuazione degli interventi di assistenza economica disciplinati dal presente Regolamento avviene compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte nei capitoli a ciò destinati nel proprio Bilancio di previsione

Per quanto non definito nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ART.13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune.

Il presente Atto sostituisce integralmente il Regolamento adottato con Deliberazione C.C. n. ___ del ___